



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Atto Giuridico Pubblico Internazionale: “Commissione di Venezia”

Eseguito da:

Comitato Liberazione Nazionale Veneto

Consiglio Nazionale del Popolo Veneto

Organizzazione per la Liberazione dei Territori Veneti.

Autorità Nazionale Veneta.

Ufficio Affari Legali del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto.

Segretario generale delle Nazioni Unite. Mr. António Guterres:
“I diritti umani universali non sono disgiunti al diritto di autodeterminazione dei popoli”. Obblighi riflessi nella risoluzione dell'Assemblea generale 1514 (XV).

Segretario generale dell'Organization for Economic Co-operation and Development (OCSE) Mr. Angel Gurría:
“l'Ocse è vincolata ai principi e agli obiettivi definiti dall'Atto di Helsinki del 1975 e dalla Carta di Parigi del 1990”.

Commissione di Venezia:

Un esame della Costituzione rende chiaro che questa autonomia fondamentale non è affatto garantita a livello costituzionale, la Costituzione delega quasi ogni aspetto importante di questa autonomia alla legislazione.

Dichiarazione di Indipendenza.

Assemblea Costituente disposizioni: Popolo-Governo-Territorio.

Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto ed il governo del Consiglio Nazionale Veneto, adottano l'attuazione per la piena esigibilità dell'effettività sui territori Veneti autoctoni, in fase di transizione, la Costituzione Svizzera, come da voto unanime dell'Assemblea Costituente Veneta, con legge N.10.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Oggetto: Comunicazione Ufficiale.

Svolgimento referendum per l'autodeterminazione del Popolo Veneto: Jus gentium pacta sunt servanda.

Al Presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio - Piazza del Quirinale 00187 Roma

Al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella - Palazzo del Quirinale Piazza del Quirinale 00187 Roma

All' Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Sig. Josep Borrell c/o Commissione Europea Rue de la Loi – Weststraat 200 1049 Bruxelles – Belgium

A Sua Eccellenza, il Segretario Generale delle Nazioni Unite: Signor António Guterres.

U.N. Office of Legal affairs Mr. Miguel de Serpa Soares 760 United Nations Plaza New York – N.Y. 10017 – USA

A U.N. – OHCHR Ms. Michelle Bachelet Jeria Palais Wilson – Rue de Paquis, 52 CH-1201 Genève – SUISSE

All' O.E.C.D. – Organisation for Economic Co-operation and Development (OCSE) Secretary-General Mr. Angel Gurría 2, Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 – FRANCE

Per gli atti giuridici, a differenza dei meri fatti giuridici, è quindi rilevante l'imputazione a un soggetto di diritto, che può essere la persona fisica che ha voluto il loro accadimento, o la persona giuridica per la quale detta persona fisica ha agito in qualità di organo; essi presuppongono la volontarietà, che a sua volta, implica la consapevolezza da parte di chi ha agito, ossia la sua capacità di comprendere e, quindi, liberamente volere.

PREAMBOLO:

Noi Popolo Veneto, consideriamo che il riconoscimento della dignità, inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; consideriamo che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno, è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; consideriamo che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; consideriamo che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni; consideriamo che i Popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto, la loro fede nei diritti



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in una maggiore libertà; consideriamo che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; consideriamo inoltre che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà sia della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni.

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto in ottemperanza delle disposizioni contenute nell'Art. 96.3 del 1° protocollo aggiuntivo del 1977, alle convenzioni di Ginevra del 1949. L'art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977 sui Movimenti di Liberazione, per rapportarsi con gli Stati terzi ha emanato l'apparato istituzionale di Governo: Consiglio Nazionale del Popolo Veneto.

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto ha personalità giuridica Internazionale, in virtù della quale può considerarsi soggetto di autonoma imputazione giuridica; è un'Organizzazione Internazionale. Ha titolarità di diritti e obblighi all'interno dell'ordinamento internazionale e può agire autonomamente rispetto agli Stati. Nella concreta manifestazione di soggettività internazionale, può annoverarsi anche di immunità e di privilegi.

L'atto istitutivo determina la struttura e gli obiettivi dell'Organizzazione per la Liberazione dei Territori Veneti ne elenca i poteri attribuiti per raggiungere gli scopi prefissati. Con l'effettivo uso di questi poteri, nell'agire concreto sul piano internazionale, a renderlo attore della Comunità Internazionale, quindi idoneo ad essere titolare di personalità giuridica, nella piena capacità reale di esercitare tutte le funzioni del principio di effettività. Il principio di effettività in diritto è quel principio che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, ovvero dalle norme che fanno parte dell'ordinamento. È il principio sul quale si basa la tutela dei diritti quando questa diviene efficace nel singolo caso concreto. È sorto dal Common law e transitato nel diritto internazionale attraverso la teoria dei poteri impliciti: ma è grazie agli ordinamenti giuridici sovranazionali, che si è affermato come mezzo per l'enforcement delle pronunce rese dalla Giurisdizione. Proprio per questa sua idoneità a garantire l'efficacia delle norme di diritto all'interno di un ordinamento giuridico, può essere considerato un parametro per valutare la validità di un determinato sistema legislativo. Il principio di effettività si è affermato, già quando si versava in ambito comunitario, in seguito ad una lenta evoluzione giurisprudenziale, non essendo espressamente codificato da alcuna norma del trattato. Le norme che la Corte di Giustizia ha utilizzato come base normativa sono principalmente due:

- Art 10 del T.C.E., che sancisce l'obbligo per gli stati membri di adottare tutti i provvedimenti idonei a rendere effettiva l'applicazione del diritto comunitario, omettendo tutti quei comportamenti che possano esserne di ostacolo.

-Art. 2 T.U.E. che dopo aver elencato tutti gli obiettivi dell'U.E., nell'ultimo comma dichiara che l'U.E. si impegna a raggiungere tali obiettivi nel rispetto del principio di sussidiarietà, vale a dire quel



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



principio secondo cui l'intervento dell'U.E. è subordinata all'impossibilità degli stati membri di intervenire, per mezzo dei loro strumenti nazionali, con la realizzazione del Diritto di Autodeterminazione del Popolo Veneto. Legge del diritto di autodeterminazione dei popoli, del Popolo Veneto. Oggi, l'autodeterminazione dei popoli, oltre che essere enunciata tra i fini delle Nazioni Unite (art.1 dello statuto), è formalmente riconosciuta come diritto umano fondamentale dalle più importanti convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani. Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto esercita un potere di governo, comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi, riferito all'insieme dei soggetti appartenenti alla comunità Statale Veneta, è titolare di diritti e obblighi previsti dalle norme di diritto internazionale. Ha la capacità di agire nella vita delle relazioni internazionali e di produrre atti giuridici. A riaffermare il proprio impegno rispetto ai valori e ai principi della democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto, per la coesione sociale, la dignità umana e l'uguaglianza. Garantire il pieno godimento e accesso a tutti i diritti umani, compresi i diritti sociali ed economici, da parte di tutti i membri della società; ridurre la vulnerabilità delle persone; e rafforzare il tessuto di società democratiche sostenibili. Questi obiettivi devono essere raggiunti contribuendo alla promozione della solidarietà e della protezione della dignità umana, dell'uguaglianza e delle pari opportunità per tutti, nonché alla prevenzione e alla lotta contro la violenza e la discriminazione su qualsiasi base. La legge suprema sia, il benessere della popolazione Veneta, con l'ordinamento giuridico collegiale del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto, nell'esecuzione del diritto sostanziale dei poteri impliciti di governo, avente forza di divenire e di imporsi come diritto positivo per la tutela dei diritti, applicati ed osservati dal Popolo Veneto tutto. Lo Stato Italiano perde l'esclusività dell'effettività nei territori Veneti storici, rivendicati. Ci troviamo in presenza di una importante conquista di civiltà giuridica: l'Autodeterminazione dei Popoli da "principio" di politica diventa un "diritto fondamentale", espressamente riconosciuto dalla legge universale dei diritti umani, a salvare le future generazioni, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e di tutti i Popoli, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e alle fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale, ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli.

L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto Internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte Internazionale di Giustizia, lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Secondo parte della dottrina, il principio è diventato parte dello *ius cogens*, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., *Principles of Public International Law*, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., *Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal*, Cambridge, 1995, 140). Ai sensi del diritto Internazionale dei Diritti Umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo, come soggetto distinto dallo stato. Spesare la causa dello stato di diritto non vuol dire fermarsi solo ad un'operazione giuridica, bensì agire anche per la salvaguardia delle connesse libertà. Da qui, la discussione sullo stato di diritto non può prescindere da quella sul "diritto alla conoscenza", che dopo il "diritto alla verità", consiste nel diritto di conoscere in quale modo e per quale motivo, i governi prendono determinate decisioni che influiscono sui diritti umani, sulle libertà civili e sulle scelte di politica internazionale. Il quadro storico-politico del diritto di autodeterminazione dei Popoli.

L'Unesco Parigi nel 1989, si parla di "popolo", si fa riferimento, ad un gruppo di esseri umani che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) una tradizione storica comune,
- b) un'identità razziale o etnica,
- c) un'omogeneità culturale,
- d) un'identità linguistica,
- e) affinità religiose o ideologiche,
- f) legami territoriali,
- g) una vita economica comune;

-il gruppo, senza bisogno di essere numericamente considerevole (per esempio, la popolazione dei microstati), deve essere più di una semplice associazione di individui in seno ad uno Stato.

-il gruppo in quanto tale deve desiderare di essere identificato come un popolo, o avere coscienza di essere un popolo, restando sotto inteso che gruppi o membri di questi gruppi, pur condividendo le caratteristiche sopra indicate, possono non avere questa volontà o questa coscienza.

-il gruppo deve avere istituzioni o altri mezzi per esprimere le proprie caratteristiche comuni ed il suo desiderio di identità.

Negare o ignorare l'autodeterminazione dei popoli, equivale a negare o ignorare la deontologia democratica.

Nell'attuazione degli atti aventi forza di legge:



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Il 22 luglio 2010 la Corte Internazionale di Giustizia, ha stabilito che la dichiarazione di indipendenza non viola il Diritto Internazionale: l'autonomia sostanziale dello Stato Italiano, non è affatto garantita a livello costituzionale, la Costituzione delega al legislatore, quasi ed ogni aspetto importante di questa autonomia; è chiaro che il diritto ordinario, può limitare l'autonomia delle regioni e l'auto-governo del Popolo Veneto, se sarà realizzato o meno.

Consiglio di sicurezza dell'ONU risoluzione 1244 nel 1999. Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE).1 agosto 1975 I. VII e VIII.

Bocciato il referendum consultivo per l'indipendenza del Veneto ("Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Sì o no?"). Possibile invece quello per ottenere maggiori forme di autonomia, secondo il percorso indicato dall'articolo 116, su un elenco chiuso e dettagliato di materie (sia ripartite con lo Stato sia esclusive) tra cui l'istruzione, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, dei beni culturali, l'organizzazione della giustizia di pace.

Corte Costituzionale 19 giugno 2014.

Referendum consultivo del 2017 in Veneto:

Il referendum è stato deliberato dal consiglio regionale del Veneto, per conoscere il parere degli elettori della regione circa l'attribuzione di ulteriori forme, e condizioni particolari di autonomia al proprio ente territoriale; per l'efficacia della consultazione era richiesta la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Dettagli dello scrutinio: risultati

Percentuale su votanti percentuale su elettori

Si 2.273.985

No 43.938

Schede bianche 5.163

Schede nulle 5.865

Schede contestate 9

Totale votanti 2.328.947

Corpo elettorale 4.019.628

100%

98%



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



1,9%

0,2%

0,3%

0,0

57,9%

Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto Regionale, essendo stato raggiunto il quorum, il consiglio regionale è stato tenuto a esaminare l'argomento referendario entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati. Essendo prevalsi i voti favorevoli, il presidente della giunta ha presentato all'assemblea legislativa un programma di negoziati, da condurre con l'esecutivo statale, unitamente a un disegno di legge di recepimento del percorso e dei contenuti per il conseguimento dell'autonomia differenziata. Precedenti tentativi di referendum per l'autonomia del Veneto 1991-1992 il consiglio regionale del Veneto, la Consulta del 1992, il referendum consultivo regionale «per quanto sprovvisto di efficacia vincolante, non può non esercitare la sua influenza, di indirizzo e di orientamento, oltre che nei confronti del potere di iniziativa spettante al Consiglio Regionale, anche nei confronti delle successive fasi del procedimento di formazione della legge statale, fino a condizionare scelte discrezionali affidate alla esclusiva competenza di organi centrali dello stato.

Con la conseguente violazione di quel limite già indicato da questa Corte, come proprio dei referendum consultivi regionali e riferito all'esigenza di evitare "il rischio di influire negativamente sull'ordine costituzionale e politico dello stato"». Nel 1998 la Regione del Veneto ripropose la richiesta di referendum sull'autonomia, annullato nel 2000 dalla Corte costituzionale, per motivazioni analoghe alla precedente sentenza del 1992. Nel 2000-2001 il consiglio Regionale Veneto riapprovò, una terza legge regionale per istituire un "Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale, per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, di formazione professionale ed istruzione, della polizia locale".

Anche in questo caso, il governo Amato II, propose l'impugnativa costituzionale, ma il successivo governo Berlusconi II, ritirò il ricorso; peraltro, nessuno dei "referendum regionali sulla devolution" venne svolto, in quanto molte materie di competenza statale, vennero attribuite a tutte le regioni italiane a seguito della riforma del titolo V, della seconda parte della Costituzione avvenuta nel 2001. Il governo Berlusconi II, portò nel 2005-2006 all'approvazione di un ulteriore progetto di revisione costituzionale, il quale prevedeva, seppur insieme alla ricentralizzazione, di buona parte delle competenze legislative, il passaggio delle funzioni in materia di sanità, istruzione e polizia amministrativa regionale dallo stato alle regioni, allo scopo di far approvare tale riforme.

Le regioni Lombardia e Veneto, furono promotrici del referendum costituzionale del 2006, mentre altre 14 regioni italiane chiesero anch'esse lo svolgimento del referendum confermativo, ma al fine di bocciare la proposta. Significativo fu l'esito del referendum del 25-26 giugno 2006: la proposta di



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



modifica alla parte II della Costituzione, venne bocciata dagli elettori a livello Nazionale, ma Lombardia e Veneto furono le uniche due regioni, oltre alla circoscrizione Estero, **in cui prevalse il sì alla riforma, come da precedenti richieste di attuazione dell'art. 116 della Costituzione.**

Nel 2007 il Veneto, così come nello stesso anno la Lombardia, nel 2003 la Toscana e nel 2008 il Piemonte aveva approvato l'avvio delle trattative col governo statale per l'attribuzione delle materie indicate dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione; tuttavia, nessuna delle regioni richiedenti era poi riuscita a condurre in porto, il negoziato sulle forme e condizioni particolari di autonomia richieste, con la chiusura totale da parte del governo, alle richieste di autonomia differenziata (vera) di Lombardia e Veneto.

L'esistenza delle funzioni giurisdizionali esercitate dall' Organizzazione per la Liberazione dei Territori Veneti con azioni esecutive di legge del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto hanno valore legale. L' Organizzazione per la Liberazione dei Territori Veneti (Personalità giuridica internazionale), ha aderito con strumento d'adesione depositato alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. Sezione 1 Rispetto dei trattati. Art. 26 Pacta sunt servanda.

Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede. Art. 27. Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Tale norma non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'articolo 46 ed Art. 38, norme di un trattato che divengono obbligatorie per Stati terzi a seguito della creazione di una consuetudine internazionale, nessuna delle disposizioni contenute negli articoli da 34 a 37 vieta che una norma sancita da un trattato diventi obbligatoria, per uno Stato terzo in quanto norma consuetudinaria di diritto internazionale riconosciuta come tale.

Art. 42. Validità e mantenimento in vigore dei trattati:

1. La validità di un trattato o del consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato non può essere contestata che in applicazione della presente convenzione.
2. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il ritiro di una parte non possono aver luogo che in applicazione delle disposizioni del trattato o della presente convenzione. La stessa regola vale per la sospensione dell'applicazione di un trattato.

Art. 43. Obblighi imposti dal diritto internazionale indipendentemente dai trattati. La nullità, l'estinzione o la denuncia di un trattato, il ritiro di una delle parti o la sospensione dell'applicazione del trattato, quando siano dovute all'applicazione della presente convenzione od alle disposizioni del trattato, non pregiudicano in alcun modo il dovere di uno Stato, di adempiere ogni obbligo che sia enunciato nel trattato, al quale sia soggetto in base al diritto internazionale indipendentemente dal trattato stesso. Il Popolo Veneto per l'universalizzazione dei diritti umani espressim assoluti, Erga Omnes, inalienabili, imprescrittibili, irrinunciabili. I diritti umani rappresentano il più rilevante ed accomunante sistema di valori degli ultimi due secoli. Legge dei popoli idea regolativa, connessa al concetto di giustizia, che deve informare i principi e le norme di diritto internazionale e le sue concrete applicazioni, in modo da garantire una base comune per una convivenza a livello planetario



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



tra soggetti (Stati e individui) liberi ed eguali. In tal senso impone restrizioni alla sovranità degli Stati e al loro diritto, di agire senza condizionamenti esterni nei confronti delle persone che vivono entro i loro confini e nei confronti delle altre organizzazioni statali. La legge dei popoli come estensione dei concetti fondamentali della sua concezione, della giustizia come equità all'ambito della società internazionale, intesa come società politica, identifica una famiglia di concetti politici informati a principi di giustizia e di bene comune, che specificano il contenuto di una concezione del giusto, che opera come argomento normativo intorno alla giustificazione e valutazione della sfera pubblica a partire da premesse universalistiche, formulata in modo tale da poter essere applicata al sistema delle relazioni internazionali.

L'autodeterminazione è il diritto del Popolo Veneto.

Definire la libertà di scelta del regime politico, economico, sociale è il principio di Nazionalità Veneta, di accedere all'indipendenza come Stato separato. Il presente referendum per l'autodeterminazione si rende necessario ed urgente, per acclarare la volontà del popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione, in modo tale che la libera e volontaria aspirazione all'autodeterminazione possa essere raggiunta, in un contesto pacifico e costituzionalmente riconosciuto dallo Stato Italiano.

Il «Popolo Veneto» è una realtà storica millenaria, viva e attuale già giuridicamente organizzata in modo sovrano, in un preciso ambito territoriale, ove ancor oggi si parla la stessa lingua, si accresce la stessa cultura, si valorizzano le stesse tradizioni, le stesse abitudini collettive, si difendono gli alti valori della comunità familiare, della nazione, dell'attaccamento al lavoro e alla solidarietà, della legalità e della giustizia nella libertà.

Il «Popolo Veneto» è giuridicamente riconosciuto, tale anche dall'attuale ordinamento positivo Italiano il quale con la legge 22 maggio 1971, n. 340, all'articolo 2 esplicitamente riconosce il suo diritto che:

«L'autogoverno del Popolo Veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia». È nella facoltà del «Popolo Veneto», invocare e rivendicare il diritto alla verifica referendaria (di conferma o smentita), in modi e forme legali e democratiche (regolate anche da atti o patti internazionalmente concepiti e sottoscritti), dell'atto di adesione del Veneto all'ordinamento Statuale Italiano del 1866, abrogata con disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0236) (GU n.292 del 15-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 276). Proprio l'articolo 10 della Costituzione Italiana prevede che l'ordinamento giuridico dello Stato, si conforma alle norme di diritto Internazionale generalmente riconosciute. L'adesione dei territori Veneti al Regno d' Italia, con il referendum del 21 e 22 ottobre 1866 è maturata con uno strumento di consultazione diretta.

Oggi il Popolo Veneto, intende rivendicare pacificamente, legalmente e democraticamente lo stesso diritto alla consultazione referendaria sul medesimo quesito sostanziale. L'aspirazione ad esercitare tale diritto di consultazione diretta e ufficiale del Popolo Veneto poggia, tra l'altro, su numerose norme del diritto internazionale che prevedono e ribadiscono il diritto all'autodeterminazione dei



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



popoli, diritto naturale, e come tale intangibile, inalienabile e imprescrittibile, di ogni popolo libero. L'autodeterminazione è sinonimo di democrazia poiché significa il potere dei popoli, di liberamente scegliere sia la forma politico-istituzionale con cui collocarsi nel sistema, delle relazioni internazionali, sia il regime politico ed economico all'interno del proprio stato. Si parla nel primo caso di autodeterminazione esterna, nel secondo di autodeterminazione interna.

In via di principio, pertanto, negare o ignorare l'autodeterminazione dei popoli equivale a negare o ignorare la deontologia democratica, in forza dei principi che caratterizzano lo Stato di Diritto sulla tutela giurisdizionale dei popoli in autodeterminazione-autodecisione, solennemente proclamati e riconosciuti:

- Diritto dei gruppi Nazionali e Etnici di decidere liberamente il proprio destino: Art. 2 del Trattato di Tartu del 02 febbraio 1920 (URSS-Estonia).
- Carta atlantica Dichiarazione di principi di politica internazionale concordata (1941)
- Statuto delle Nazioni Unite: articolo 1, comma 2, e all'articolo 55
- Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948
- Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - 10.12.1948
- Risoluzione 1514(L)XV/1960 – Dichiarazione sulla concessione dell'Indipendenza dei popoli Coloniali
- Risoluzione 2200/A del 1966 – Patto Internazionale Diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
- Risoluzione 2625(XXV)/1970 - il principio che gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o all'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
- Risoluzione 3314(XXIX)/1974 - Definizione di aggressione in riferimento alla 2625(XXV)/1970
- Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite – 20.09.2000
- Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo – O.N.U. 04.12.1986
- Risoluzione CDS 276 - Condanna uso della forza da parte regime libico contro i manifestanti 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferito per la prima volta uno Stato alla Corte Penale Internazionale.
- Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 - Dichiarazione ONU Diritti Popoli Indigeni



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



- Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 - Approvazione Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni – Sessione Plenaria 107° ONU
- COM (2012) 748: Proposal for a COUNCIL EU DECISION
- Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite
- Sentenze Corte Penale Internazionale – I.C.C.
- Sentenze e pareri consultivi vincolanti della International Court of Justice, ICJ
- Codificazione del 2001 da parte della CDI
- UNCTAD/GDS/APP/2013/1 – Rapporto in merito a “Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele nell'ambito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche.”
- Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e Diritti Umani (UNGP).
- The UN "Protect, Respect and Remedy" Framework for Business and Human Rights
- U.N. Human Rights Council, "Resolution 8/7
- Risoluzione 18/6
- Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 22 giugno 2017 (A / 71 / L.73 e Add.1)] 71/292. Assemblea Generale: Ribadendo che tutti i popoli hanno un diritto inalienabile all'esercizio del loro Sovranità e Integrità del loro territorio Nazionale.
- Risoluzione 65/118 del 10 dicembre 2010.
- Risoluzione 65/119 del 10 dicembre 2010.
- Risoluzione 71/122 del 6 dicembre 2016
- Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975)
- Carta Africana sui diritti degli uomini e dei popoli (c.d. Carta di Banjul adottata nel 1981)
- Giurisprudenza della Suprema Corte Canadese 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b)
- Corte di Giustizia: direttiva comunitaria 85/577 - 89/665
- Art. 19 della Carta di Nizza - Trattato sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



- Dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, che il 20 novembre 2012, ha ribadito che l'UE ha riconosciuto il National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces come rappresentate legittimo delle aspirazioni del popolo siriano.

Al fine di creare un riferimento giuridico per le attività dell'U.E. in tema di diritti umani, ed in democrazia, il Consiglio in data 29 aprile 1999 ha adottato i regolamenti 975/1999 e 976/1999, sullo sviluppo ed il rafforzamento, della democrazia e dello stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani.

Il 23 dic 2013 - La lingua Veneta è riconosciuta con identificativo ISO 639-3 "vec" dall'UNESCO e classificata fra le lingue viventi nel catalogo Ethnologue, e riconosciuta dal Consiglio d'Europa nel 1981.

Infine ribadiamo il nostro saldo impegno, nella realizzazione con strumento di **ratifica nell'agenda 2030, per lo Sviluppo Sostenibile, utilizzandola appieno per trasformare per il meglio il nostro mondo da qui al 2030**, i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo ed i "The Ten Principles of the UN Global Compact".

La Corte Internazionale di Giustizia, lo ha caratterizzato come un principio da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità Internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Secondo la parte della dottrina, il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità Internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). Ai sensi del diritto Internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato, il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità Internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale.

L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno diritto a decidere autonomamente del proprio assetto politico, economico e sociale. La Corte Internazionale di Giustizia lo ha caratterizzato come un principio, da cui derivano obblighi c.d. erga omnes, al cui rispetto hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della comunità internazionale (C.I.J., 30.6.1995, Case Concerning East Timor, Portogallo c. Australia; C.I.J., 9.7.2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere consultivo). Secondo parte della dottrina, il principio è diventato parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



inderogabili a tutela di valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140).

Ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo stato, il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste in obblighi per gli Stati della Comunità Internazionale di non impedire o anche intralciare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio assetto costituzionale, affermato nella Carta Atlantica (14 agosto 1941) e nella Carta delle Nazioni Unite (26 giugno 1945; art. 1, par. 2 e 55).

Il principio di autodeterminazione dei popoli è ribadito nella Dichiarazione dell'Assemblea Generale sull'indipendenza dei popoli coloniali (1960); nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966); nella Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra Stati, adottata dall'Assemblea Generale nel 1970, che raccomanda agli Stati membri dell'ONU di astenersi da azioni di forza volte a contrastare la realizzazione del principio di autodeterminazione e riconosce ai popoli il diritto di resistere, anche con il sostegno di altri Stati e delle Nazioni Unite, ad atti di violenza che possano precluderne l'attuazione.

La Corte Internazionale di Giustizia ha ammesso come il principio di autodeterminazione dei popoli abbia natura consuetudinaria, nel 1969, con la Convenzione di Vienna, gli Stati accettarono la concezione di jus cogens, ma a condizione che lo Stato che invocava il carattere imperativo di tale norma Internazionale fosse pronto ad accettare in materia la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Jus cogens (II) Conseguenze:

- un trattato che contrasta con una norma di jus cogens è invalido (o si estingue se la norma di jus cogens si forma successivamente alla stipulazione del trattato).
- la violazione della norma imperativa non può mai essere giustificata o scusata.
- la violazione della norma imperativa può dar luogo a conseguenze più gravi di quelle di un ordinario illecito internazionale.

Lo Stato Italiano con decr. leg.vo 212 dd 31.12.2010, ha abrogato il R.D. 3300 dd 04.11.1866 convalidato in Legge 3841 dd 18.07.1867, che dichiarava le province della Venezia e quelle di Mantova, fare parte integrante del Regno d'Italia.

Per iniziativa dello Stato Italiano, i Territori Veneti, risultano quindi restituiti alla loro originaria condizione di libertà, indipendenza e sovranità, con decorrenza dal 31.12.2010 lo Stato Italiano, ha cessato senza riserve la giurisdizione di diritto sui Territori Veneti e si mantiene su di essi quale Stato occupante senza titolo. L'attuale occupazione di fatto Italiana, sui Territori Veneti cessa con l'adozione di un proprio ordinamento, da parte dei medesimi Territori Veneti e con la conseguente realizzazione delle relative strutture statali, ad iniziare dall'istituzione della propria Autorità.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



I Territori Veneti, nella continuità della loro Storia istituzionale, con proprie distinte Costituzioni dichiarano ciascuno la propria libertà, sovranità ed indipendenza, ed a loro volta, costituiscono la Confederazione dei Territori dello Stato Veneto, con adozione di conforme Costituzione Confederale, ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani.

Il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il Popolo Veneto come soggetto distinto dallo Stato italiano, sposare la causa dello stato di diritto non vuol dire fermarsi solo ad un'operazione giuridica, bensì agire anche per la salvaguardia delle connesse libertà. Da qui, la discussione sullo stato di diritto non può prescindere da quella sul "diritto alla conoscenza" che, dopo il "diritto alla verità", consiste nel diritto di conoscere in quale modo, e per quale motivo i governi prendono determinate decisioni che influiscono sui diritti umani, sulle libertà civili e sulle scelte di politica internazionale.

L'Organizzazione per la Liberazione dei Territori Veneti, ha l'idoneità ad assumere la titolarità, di situazioni giuridiche soggettive create da norme del diritto internazionale, la cui personalità internazionale, si identifica con l'essere destinatari di dette norme.

Dovendosi considerare persone-soggetti, internazionali, gli enti ai quali sono consuetudinariamente imputate le attività consistenti nell'esercizio di diritti, facoltà e poteri.

Il diritto internazionale ha progressivamente attribuito la personalità giuridica anche ad alcuni enti o organizzazioni collettive, pur dotati di caratteri diversi da quelli propri degli Stati (Stati in divenire), che perseguono fini e realizzano valori riconosciuti ed attribuiti dalla Comunità Internazionale o da alcuni loro componenti, nonostante ciò la loro personalità giuridica internazionale ha contenuti, caratteri ed effetti non necessariamente coincidenti con quelli assegnati agli Stati.

Tra le organizzazioni collettive assumono un'importanza sempre più significativa i c.d. Insorti, soprattutto se espressione di Movimenti / Comitati di Liberazione Nazionale. Si tratta, infatti, di entità organizzate rappresentative delle istanze di autodeterminazioni di popolazioni nell'adempimento e inadempimento di obblighi derivanti dal diritto internazionale. Noi Popolo Veneto, lavoriamo ogni giorno per costruire un mondo in cui a ogni persona siano riconosciuti tutti i diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale, e da altri atti Internazionali sulla protezione dei diritti umani, dei popoli al diritto di autodeterminazione. Al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all'interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto, quale ordinamento di Governo, Popolo-Governo-Territorio. Secondo la risoluzione 18/6, un ordine internazionale democratico ed equo richiede la realizzazione, tra l'altro, di quanto segue:

a. Il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale possono liberamente determinare il loro status politico e perseguire liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale;



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



- b. Il diritto dei popoli e delle Nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali;
- c. Il diritto di ogni persona umana e di tutti i popoli allo sviluppo;
- d. Il diritto di tutti i popoli alla pace;
- e. Il diritto a un ordine economico internazionale basato sulla partecipazione paritaria al processo decisionale, all'interdipendenza, all'interesse reciproco, alla solidarietà e alla cooperazione tra tutti gli Stati;
- f. Solidarietà internazionale, come diritto di persone e individui;
- g. La promozione e il consolidamento di istituzioni internazionali trasparenti, democratiche, giuste e responsabili in tutti i settori della cooperazione, in particolare attraverso l'attuazione del principio di piena e uguale partecipazione nei rispettivi meccanismi decisionali;
- h. Il diritto ad una partecipazione equa di tutti, senza alcuna discriminazione, nel processo decisionale nazionale e globale;
- i. Il principio di equa rappresentanza regionale e di genere nella composizione del personale del sistema delle Nazioni Unite;
- j. La promozione di un ordine internazionale di informazione e comunicazione libero, giusto, efficace ed equilibrato, basato sulla cooperazione internazionale per stabilire un nuovo equilibrio ed una maggiore reciprocità, nel flusso internazionale di informazioni, in particolare correggendo le disuguaglianze nel flusso di informazioni verso e dai paesi in via di sviluppo;
- k. Rispetto della diversità culturale e dei diritti culturali di tutti, poiché aumenta il pluralismo culturale, contribuisce ad un più ampio scambio di conoscenze e comprensione dei contesti culturali, promuove l'applicazione ed il godimento dei diritti umani universalmente accettati, e relazioni stabili e amichevoli tra popoli e nazioni in tutto il mondo;
- l. Il diritto di ogni persona e di tutti i popoli ad un ambiente sano, e ad una cooperazione internazionale rafforzata che risponda efficacemente alle esigenze di assistenza degli sforzi nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nei paesi in via di sviluppo e che promuova l'adempimento degli accordi internazionali nel campo di mitigazione;
- m. La promozione di un accesso equo, ai benefici derivanti dalla distribuzione internazionale della ricchezza attraverso una cooperazione internazionale rafforzata, in particolare nelle relazioni internazionali economiche, commerciali e finanziarie.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



n. Il godimento da parte di tutti della proprietà del patrimonio comune dell'umanità in relazione al diritto pubblico di accesso alla cultura.

f. La responsabilità condivisa delle nazioni del mondo, per la gestione dello sviluppo economico e sociale mondiale, nonché le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, dovrebbero essere esercitate a livello multilaterale.

Il Comitato Liberazione Nazionale Veneto ed il Consiglio Nazionale del Popolo Veneto, sottoscrivono ed adottano solennemente con strumento di adesione, accettazione, ratifica, all'unanimità:

Adesione alle Nazioni Unite del 18 settembre 2018

- Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
- Statuto delle Nazioni Unite San Francisco il 26 giugno 1945
- International Covenant on Civil and Political Rights
- Additional Protocol relating to the protection of victims of international armed conflicts
- Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court
- Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.
- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal.
- Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity
- Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment.
- Convention on Biological Diversity
- Convention on Cluster Munitions
- Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Woman
- Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects (with Protocol I, II and III) • Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses
- Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



- Convention on the Political Rights of Women
- Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
- Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities
- Convention on the Rights of the Child
- Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
- Declaration 12(3) granting retroactive jurisdiction to the ICC (since 13 June 2014)
- Geneva Convention (I) on Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 1949
- Geneva Convention (II) on the Wounded, Sick and Shipwrecked of Armed Forces at Sea, 1949
- Geneva Convention (III) on Prisoners of War, 1949
- Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
- International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- Optional Protocol to the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
- Paris Agreement
- Paris 16.11.1972 UNESCO
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
- Protocol on Non-Detectable Fragments (Protocol I) to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



- Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III) to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons
- Rome Statute of the International Criminal Court
- The Hague Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and its Annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land
- The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict
- Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
- United Nations Convention against Corruption
- United Nations Convention against Transnational Organized Crime
- United Nations Convention on the Law of the Sea
- United Nations Framework Convention on Climate Change
- Vienna Convention on Consular Relations
- Vienna Convention on Diplomatic Relations
- Vienna Convention on the Law of Treaties
- Convenzione di Berna (1979)
- Convenzione di Berna (1886).
- Ratifica i principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo
- Ratifica The Ten Principles of the UN Global Compact.
- Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989
- Convenzione sulle immunità giurisdizionali. 2004
- Convenzione sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario Aia il 5 luglio 2006

In strumento entrato in vigore per la Nazione Veneta il 18 settembre 2018.

Dichiarazione d'accettazione degli obblighi con piena ed intera esecuzione dello strumento di ratifica, dal Governo di transizione del Consiglio Nazionale del popolo Veneto, in ottemperanza al diritto



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



internazionale. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 10 della Costituzione, e in attuazione dei dispositivi enunciati, per lo svolgimento del referendum di autodeterminazione, hanno il diritto di partecipare tutti i cittadini elettori del decr. leg. vo 212 dd 31.12.2010 ha abrogato il R.D. 3300 dd 04.11.1866 convalidato in Legge 3841 dd 18.07.1867 che dichiarava le province della Venezia e quelle di Mantova fare parte integrante del Regno d'Italia.

Il quesito posto nelle votazioni del referendum per l'autodeterminazione è il seguente: «Vuoi che i territori Veneti ritornino ad essere una Repubblica indipendente e sovrana? Sì o no?».

Qualora uno Stato, si sia reso autore di una serie di gravi e massicce violazioni dei diritti dell'uomo in danno di un gruppo d'identità infrastatuale, che solitamente si accompagnano alla negazione di ogni diritto di autodeterminazione interna, le esigenze di autodeterminazione prevalgono su quelle di confine. Il Governo del Consiglio Legislativo del Popolo Veneto, è disponibile a trattati ed accordi bilaterali per definire i tempi ed i metodi di attuazione del Diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto, come previsto dal Diritto Internazionale.

L'autodeterminazione, arriva a comprendere infatti non solo la potestà del Popolo Veneto di decidere il regime politico ritenuto idoneo ai fini sopra enunciati, ma anche quella di decidere il tipo di organizzazione economica, sociale e culturale ad esso congeniale. In questo modo, si profila non solo un diritto all'autodeterminazione, nel senso più tradizionalmente politico, ma anche in senso economico, sociale e culturale. Riconoscendo che la Carta delle Nazioni Unite, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, come anche la Dichiarazione e il programma d'azione di Vienna, affermano l'importanza fondamentale del diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale essi decidono liberamente il proprio statuto politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Tenendo presente che nulla di quanto è contenuto in questa Dichiarazione, potrà essere usato per negare ad un popolo, quale che sia, il suo diritto all'autodeterminazione, esercitato in conformità al diritto internazionale.

Il tentativo di intimidazione dello Stato Italiano, nel processare alcuni membri del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto (personalità giuridica di diritto internazionale pubblico), nell'attuazione con piena esigibilità (autodeterminazione a democrazia diretta), di tutti i diritti menzionati nel presente atto giuridico pubblico internazionale "Commissione di Venezia", ed allegati, pone lo Stato Italiano.

In violazione dei diritti umani fondamentali, essendo l'autodeterminazione dei popoli un vincolo derivante dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, un diritto imprescrittibile, inalienabile, irrinunciabile ed universale erga omnes, non processabile, la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, entrata in vigore il 10 dicembre 2009, ha efficacia giuridica vincolante, al pari dei Trattati dell'Unione Europea giusta l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), noto come Trattato di Lisbona.

Articolo 6



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta, non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta, sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta, che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

V. I.9 Cass. (1 ch.), 20 gennaio 1989 De Witte c. Lievens, Pas., 1989, p. 545. GERARCHIA DELLE NORME - DISPOSIZIONE DI UN TRATTATO INTERNAZIONALE CON EFFETTO DIRETTO- PRIMATO SUL DIRITTO NAZIONALE. CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - ARTICOLO 6 - BRUYLANT (pagina 68 e 69)

75 _ Il carattere giuridicamente vincolante delle regole della Convenzione che riconoscono i diritti e le libertà non può contraddirla.

La Convenzione ed i suoi Protocolli sono vincolanti per gli Stati che ne sono parti e devono essere da essi eseguiti in buona fede (Conv. Di Vienna sul diritto dei trattati, art. 26). Inoltre, l'articolo 1 della Convenzione, prevede che gli Stati contraenti a "riconoscere a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione "i diritti e le libertà definiti nel titolo 1.

In virtù del principio dell'unità dello Stato ai sensi del diritto internazionale, ogni Stato contraente è tenuto a garantire che tutti i suoi organi rispettino gli obblighi derivanti dalla convenzione. Uno Stato non può fare affidamento sulla propria struttura interna o ordinamento giuridico per sottrarsi ai propri obblighi internazionali (Conv. Di Vienna sul diritto dei trattati, articolo 27), di conseguenza, qualsiasi violazione della Convenzione, sia essa derivante dal potere costituente, dal potere legislativo o dal potere esecutivo, è suscettibile di impegnare la responsabilità internazionale dello Stato. Contrariamente a quanto potrebbe far credere una sentenza della Corte di Cassazione, rimasta isolata, gli organi giudiziari, per quanto indipendenti possano essere, ed assumere anche la responsabilità dello Stato ai sensi della Convenzione (vedi sotto, n. 94). Lo stesso vale per i componenti dello Stato, qualunque sia il loro grado di autonomia e anche se dotati di competenze esclusive; lo Stato deve rispondere degli atti o delle omissioni delle sue comunità decentralizzate o federate.

94 _ Nell'ordinamento giuridico interno.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Se il giudice nazionale rifiutasse ingiustamente di dare attuazione alle disposizioni della Convenzione, rischierebbe di assumere la responsabilità internazionale dello Stato nel caso in cui, successivamente, gli organi di vigilanza europei fossero aditi del caso (Supra, n. ° 75).

Si rammenta che il Trattato di Lisbona del 12 dicembre 2007, la cui denominazione ufficiale è “Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea”, si compone del TUE e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Circa l’efficacia giuridica della Carta la Corte di Giustizia, nella sentenza del 19 gennaio 2010, C-555/07, Seda Ku“cu“kdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, punto 22, ha affermato che: «(V)a del pari rilevato che l’art. 6, n. 1, TUE enuncia che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati». In tal senso anche le sentenze del 14 ottobre 2010, C-243/09, Gu“nter Fu c. Stadt Halle, punto 66; e del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09) c. Land Hessen, punto 4. In dottrina sul punto v. fra gli altri, DANIELE L., Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e Trattato di Lisbona, in Dir. UE, 2008, 655; VENTURINI G.-BARIATTI S. (a cura di), Diritti individuali e giustizia internazionale, in Liber F. Pocar, Milano, 2009, 235. Circa il rango costituzionale delle norme della Carta, TESAURO G., Un testo di revisione stilato a tempo di record che sacrifica partecipazione e valori condivisi, in Guida dir., n. 6-2007, 8. In dottrina sulla rilevanza della Carta v., fra gli altri, ADAM R., Da Colonia a Nizza: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Dir. UE, 2000, 888; BIFULCO R.-CARTABIA M.- CELOTTO A. (a cura di), L’Europa dei diritti, Bologna, 2001; CAVICCHI R., Preambolo e disposizioni generali della Carta dei diritti. Una riaffermazione della specificità dell’ordinamento comunitario, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2001, 599; DE SIERVO U., L’ambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea, in Dir. pubbl., 2001, 55 ss.; DIES-PICAZO R., Notes sur la nouvelle charte des droits fondamentaux de l’Union europeenne, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2001, 665; FERRARI M. (a cura di), I diritti fondamentali dopo Nizza, Milano, 2001; MANZELLA A.-MELOGRANI P.-PACIOTTI E.-RODOTA ` S., Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001; PANEBIANCO M. (a cura di), Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Milano, 2001; POCAR F., Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in POCAR F. (a cura di), Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione Europea, Padova, 2001; AZZARITI A., La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel “processo costituente europeo”, in Rassegna di dir. pubbl. eur., n. 1/2, 2002, 9; BARBERA A. La Carta europea dei diritti: una fonte di ricognizione, in Dir. UE, 2002, 241; CHITI M.P., La Carta Europea dei diritti fondamentali: una carta di carattere funzionale? in Riv. trim. dir. pubbl., 2002,24; COMBA M. (a cura di), Diritti e confini. Dalle costituzioni nazionali alla Carta di Nizza, Torino, 2002; DE CARO L., La Carta dei diritti dell’Unione europea: frutto, eventi, documento, in Rassegna di dir. pubbl. eur., n. 1/2, 2002, 115; DI TURI M., La prassi giudiziaria relativa all’applicazione della Carta di Nizza, in Dir. UE, 2002, 681; GARCIA A. Le clausole orizzontali della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2002, 21; MANZELLA A.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Dopo Nizza:

La Carta dei diritti «proclamata», in ROSSI L.S. (a cura di), *la Carta dei diritti fondamentali e la Costituzione Europea*, Milano, 2002, 241; MASTROIANNI R., *Il contributo della Carta europea alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario*, in *Cass. pen.*, 2002, 1873; MENE ´NDEZ A.J., *Constituting Rights on their own Right. The Charter of Fundamental Rights of the European Union*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2002, 397; RAIMONDI R., *La Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 nel quadro della protezione dei diritti fondamentali in Europa*, in *Cass. pen.*, 2002, 1885; TONIATTI A., *Diritto, Diritti, Giurisdizione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Padova, 2002; GIUBBONI F., *I diritti sociali fondamentali nell'ordinamento comunitario. Una rilettura alla luce della Carta di Nizza*, in *Dir. UE*, 2003, 325-356; MALTESI S., *Principi comuni agli ordinamenti europei e libertà di domicilio: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vista, dalla Corte Costituzionale italiana*, in *Giur. it.*, 2003, 1311; PAGANO E., *Il valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali e le competenze dell'Unione*, in *Dir. Pubbl. Comp. Eur.*, 2003, 1723; TURPIN L., *L'integration de la Charte des droits fondamentaux dans la Constitution europeenne*, in *Rev. Trim. Droit Europ.*, 2003, 615; HEMPFING S.M.-DO´ RTE S., *European Convention on Human Rights: Just a Source of Inspiration? Jurisprudence of the European Court of Justice*, in GRIES T.- ALLEWELDT R. (a cura di), *Human Rights within the European Union*, Berlin, 2004, 9 ss.; CELOTTO A.-PISTORIO G., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Rassegna giurisprudenziale (2001-2004)*, in *Giur. it.*, 2005, 88; TRIGGIANI E., *L'Unione europea secondo la riforma di Lisbona*, Bari, 2009. Cosı̀ la sentenza del 12 novembre 1969, C-29/69, *Stauder c. Stadt Ulm Sozialamt*, punto 419, con cui la Corte di Giustizia, ha affermato che la tutela dei diritti fondamentali costituisce parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, e che quindi la salvaguardia di quei diritti, deve essere assicurata dalla stessa Corte di giustizia nel quadro degli obiettivi e della struttura della Comunità Europea, ed ha elaborato, attraverso una copiosa giurisprudenza, un sistema di tutela dei diritti fondamentali. In proposito, VILLANI U., *I diritti umani fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e progetto di Costituzione europea*, in VILLANI U. *Studi su la protezione internazionale dei diritti umani*, Roma, 2005, 74, con ampi riferimenti. V. anche a SCALA G., *L'emergere della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Giur. it.*, 2002, 254; DANIELE L., *Diritto dell'Unione europea, Sistema istituzionale ordinamento – tutela giurisdizionale – competenze*, 3a ed., Milano, 2010, 139; DE CESARI P., *L'evoluzione dell'ordinamento comunitario in materia di diritti delle persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione Europea*, AJANI G.-BENACCHIO G.A. (diretto da), DE CESARI P. (a cura di), *Persona e famiglia*, II, Torino, 2008, 24. V., ad esempio, della Corte di giustizia le sentenze del 17 dicembre 1970, *Internationale Handelsgesellschaft MBH c. Einfuhrund Vorratsstelle fu`r Getreide und Futtermittel*, C-11/70, e del 14 maggio 1974, *Nold, Kohlen- und Baustoffgrosshandlung c. Commissione*, C-4/73, 491, e piu` di recente, circa il rispetto dei diritti umani fondamentali anche da parte degli Stati membri in attuazione del diritto comunitario, v. la sentenza del 13 luglio 1989, C-5/88, *Wachauf c. Repubblica Federale di Germania*, 57. V. ROSSI L.S., *La Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione*



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 1° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



dell'ordinamento, dell'UE, in Quaderni cost., 2002, 567, secondo cui la Carta rappresenterebbe una sorta di codice di autoregolamentazione delle istituzioni comunitarie, ed in particolare, del Parlamento europeo e della Commissione, destinata ad influenzare il processo legislativo comunitario, esplicando altresì la sua fondamentale funzione, di strumento di interpretazione di norme comunitarie già esistenti in tema di diritti fondamentali. Attualmente, come indicato nella Comunicazione del 19 ottobre 2010, COM (2010) 573, sulla Strategy for the Effective Implementation of the Charter of Fundamental Rights by the European Union, la Commissione intende rafforzare l'applicazione effettiva della Carta, valutando l'impatto delle nuove proposte normative sui diritti fondamentali e attuando un sistema di monitoraggio in base al quale i servizi della Commissione, individuano i diritti fondamentali che la proposta è suscettibile di violare, proponendo, in alternativa, nuove opzioni. A tal fine il Parlamento europeo ha modificato l'art. 34 del proprio Regolamento di procedura, per verificare il rispetto della Carta nell'adozione degli atti normativi. Per la corretta e autentica interpretazione della Carta si rinvia alle spiegazioni relative al testo della Carta dei diritti fondamentali (Spiegazioni), del Praesidium della Convenzione che l'ha redatta, in G.U.U.E., 14 dicembre 2007, CE303.

I diritti umani universali non sono disgiunti al diritto di autodeterminazione dei popoli.

Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza. L'eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli, gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità, ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati. In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale, del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e dell'autodeterminazione, per lo sviluppo di relazioni amichevoli fra loro come fra tutti gli Stati; essi ricordano anche l'importanza dell'eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio.

Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto con medesima nota informa avvia, tra le altre, l'esigibilità della Risoluzione 1803 (XVII) dell'Assemblea Generale del 14 dicembre 1962, "Permanente sovranità sulle risorse naturali"

L'Assemblea Generale:



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Ricordando le sue risoluzioni 523 (VI) del 12 gennaio 1952 e 626 (VII) del 21 dicembre 1952, Tenuto conto della sua delibera 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958, con la quale istituiva la Commissione sulla Sovranità permanente, sulle risorse naturali e incaricato di condurre una piena indagine sullo stato della sovranità permanente, sulla ricchezza e sulle risorse naturali come costituente di base del diritto all'autodeterminazione, con raccomandazioni, ove necessario, per il suo rafforzamento, e ha deciso inoltre che, nella conduzione dell'indagine completa sullo stato della sovranità permanente di tutti i popoli e le nazioni rispetto alle loro ricchezze e risorse naturali, si dovrebbe prestare la dovuta attenzione ai diritti e doveri degli Stati, ai sensi del diritto internazionale, e all'importanza di incoraggiare la cooperazione internazionale nello sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo.

Tenuto conto della sua risoluzione 1515 (XV) del 15 dicembre 1960, in cui raccomandava che il diritto sovrano di ogni Stato, di disporre della propria ricchezza e delle proprie risorse naturali dovrebbe essere rispettato; considerando che qualsiasi provvedimento, in tal senso deve essere basato sul riconoscimento del diritto inalienabile di tutti gli Stati di disporre, liberamente delle proprie ricchezze e risorse naturali in conformità con la propria nazionalità, ed interessi e sul rispetto dell'indipendenza economica degli Stati. Considerando che nulla al paragrafo 4 di seguito pregiudica in alcun modo la posizione di uno Stato, membro su qualsiasi aspetto della questione dei diritti e degli obblighi degli Stati e dei governi successivi in rispetto della proprietà acquisita, prima dell'adesione per completare la sovranità dei paesi precedentemente sotto dominio coloniale; notando che si sta esaminando il tema della successione di Stati e governi priorità della Commissione di Diritto Internazionale; considerando che è auspicabile promuovere la cooperazione internazionale per lo sviluppo economico di paesi in via di sviluppo, e che gli accordi economici e finanziari tra i paesi sviluppati e quelli dei paesi in via di sviluppo devono essere basati, sui principi dell'uguaglianza e del diritto dei popoli e nazioni; la fornitura di assistenza economica e tecnica, prestiti e aumento esteri l'investimento, non deve essere soggetto a condizioni in conflitto con gli interessi dello Stato beneficiario, i vantaggi che potrebbero derivare da scambi di informazioni tecniche e scientifiche promuovere lo sviluppo e l'uso di tali risorse e ricchezze, e la parte importante che Le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali sono chiamate a giocare in questo senso. Attribuendo particolare importanza alla questione, della promozione dello sviluppo economico dello sviluppo paesi e garantire la loro indipendenza economica; notando che la creazione e il rafforzamento della sovranità inalienabile degli Stati, sulla loro naturale ricchezza e risorse rafforzano la loro indipendenza economica, desiderando che ci dovrebbe essere un'ulteriore considerazione da parte delle Nazioni Unite, del tema della permanente sovranità sulle risorse naturali nello spirito della cooperazione internazionale in campo economico sviluppo, in particolare per quello dei paesi in via di sviluppo.

Dichiara che:

1. Il diritto dei popoli e delle Nazioni, alla sovranità permanente sulle proprie ricchezze e risorse naturali devono essere esercitati, nell'interesse del loro sviluppo Nazionale e del benessere delle persone di lo Stato interessato.



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



2. L'esplorazione, lo sviluppo e la disposizione di tali risorse, nonché l'importazione dell'estero capitale richiesto per questi scopi, dovrebbe essere conforme alle regole e alle condizioni che i popoli e le nazioni considerano liberamente, necessaria o desiderabile per quanto riguarda l'autorizzazione, limitazione o divieto di tali attività.

3. Nei casi in cui viene concessa l'autorizzazione, il capitale importato e i guadagni su tale capitale, deve essere regolato dai termini dello stesso, dalla legislazione nazionale in vigore e dal diritto internazionale. I profitti ottenuti devono essere condivisi nelle proporzioni liberamente concordate, in ogni caso, tra gli investitori e lo Stato beneficiario, prestando la debita attenzione per garantire che non vi sia alcuna riduzione di valore ragione, della sovranità di quello Stato sulla sua ricchezza e risorse naturali.

4. La nazionalizzazione, l'espropriazione o la requisizione devono essere basate su motivi o motivi di pubblica utilità, sicurezza o interesse nazionale riconosciuti come prevalenti puramente individuali o privati interessi, sia nazionali che esteri. In tali casi al proprietario sarà corrisposto un adeguato risarcimento, secondo le norme in vigore nello Stato, che adotta tali misure nell'esercizio delle proprie sovranità e in conformità con il diritto internazionale. In ogni caso dove la questione del risarcimento dà luogo a una controversia, la giurisdizione nazionale dello Stato che adotta tali misure sarà esausto. Tuttavia, previo accordo degli Stati sovrani e di altre parti interessate, regolamento della controversia dovrebbe essere presentata tramite arbitrato o aggiudicazione internazionale.

5. Il libero e benefico esercizio della sovranità dei popoli e delle nazioni, sulla loro natura le risorse devono essere promosse dal rispetto reciproco degli Stati basato sulla loro eguaglianza sovrana.

6. Cooperazione internazionale, per lo sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo, sia nella forma di investimenti di capitali pubblici o privati, scambio di beni e servizi, assistenza tecnica o scambio di informazioni scientifiche, deve essere tale da favorire il loro sviluppo nazionale indipendente e si baserà sul rispetto della loro sovranità sulla loro ricchezza e risorse naturali.

7. Violazione dei diritti dei popoli e delle nazioni alla sovranità, sulle loro ricchezze e risorse naturali è contrario allo spirito e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, e ostacola il sviluppo della cooperazione internazionale e mantenimento della pace.

8. Gli accordi di investimento estero liberamente conclusi da o tra Stati sovrani, saranno osservati in buona fede; gli Stati e le organizzazioni internazionali devono rispettare rigorosamente e coscientemente la sovranità dei popoli e delle nazioni, sulla loro ricchezza e risorse naturali in conformità con la Carta e principi enunciati nella presente risoluzione.

Documenti preparatori selezionati (in ordine cronologico)



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Risoluzione 421 (V) dell'Assemblea generale del 4 dicembre 1950 (Progetto di Patto internazionale sui diritti umani e misure di attuazione: lavori futuri della Commissione per i diritti umani)

Risoluzione 523 (VI) dell'Assemblea generale del 12 gennaio 1952 (Sviluppo economico integrato e accordi commerciali)

Risoluzione 545 (VI) dell'Assemblea generale del 5 febbraio 1952 (Inclusione nel Patto internazionale o nei Patti sui diritti umani di un articolo relativo al diritto dei popoli all'autodeterminazione)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani i lavori della sua ottava sessione, 14 aprile - 14 giugno 1952 (E / 2256)

Commissione per i diritti umani, progetto di risoluzione presentato dal Cile (E / CN.4 / L.24, 16 aprile 1952)

Risoluzione 637 C (VII) dell'Assemblea generale del 16 dicembre 1952 (Il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Risoluzione 626 (VII) dell'Assemblea generale del 21 dicembre 1952 (Diritto di sfruttare liberamente la ricchezza e le risorse naturali)

Risoluzione 738 (VIII) dell'Assemblea generale del 28 novembre 1953 (Il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Commissione sui diritti umani, progetto di risoluzione congiunto presentato da Cile, Cina, Egitto, India, Pakistan e Filippine (E / CN.4 / L / 381, 1954)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani sui lavori della sua decima sessione, 23 febbraio -16 aprile 1954 (E / 2573)

Consiglio economico e sociale, Rapporto del Comitato sociale al Consiglio economico e sociale, 26 luglio 1954 (E / 2638)

Risoluzione 545 G (XVIII) del Consiglio economico e sociale del 29 luglio 1954 (Raccomandazioni sul rispetto internazionale dei diritti dei popoli e nazioni all'autodeterminazione)

Terzo Comitato dell'Assemblea Generale, progetto di risoluzione comune presentato da Bolivia, Cile, Costa Rica, Egitto, Grecia, Haiti, Indonesia, Iraq, Libano, Liberia, Messico, Pakistan, Filippine, Arabia Saudita, Siria e Yemen (Report of the Third Committee, A / 2829, 4 December 1954)

Report of the Third Committee to the General Assembly (A / 2829, 4 December 1954)

General Assembly resolution 837 (IX) del 14 dicembre 1954 (Raccomandazioni sul rispetto internazionale del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione sui diritti umani sui lavori della sua undicesima sessione, 5 aprile - 29 aprile 1954 (E / 2731)

Risoluzione 586 D (XX) del Consiglio economico e sociale del 29 luglio 1955 (Raccomandazioni relative al rispetto internazionale del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Risoluzione 1188 (XII) dell'Assemblea generale dell'11 dicembre 1957 (Raccomandazioni relative al rispetto internazionale per il diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Rapporto del Terzo Comitato all'Assemblea Generale (A / 4019, 3 dicembre 1958)

Assemblea Generale, Verbatim della 788a riunione plenaria della tredicesima sessione ordinaria, tenutasi il 12 dicembre 1958 (A / PV.788)

Risoluzione dell'Assemblea Generale 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958 (Raccomandazioni concernenti il rispetto internazionale dei diritti dei popoli e nazioni all'autodeterminazione)

Commissione sulla Sovranità permanente sulle risorse naturali, nota del Segretario generale, "Riepilogo storico delle discussioni relative alla questione della sovranità permanente dei popoli e delle nazioni sulla loro ricchezza e risorse naturali" (A / AC.97 / 1, 12 maggio 1959)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sulla Sovranità permanente sulle risorse naturali sui lavori della prima e della seconda sessione, 18-22 maggio 1960 (E / 3334)

Commissione sulla Sovranità permanente sulle risorse naturali, Segretariato delle Nazioni Unite, Preliminare studio, "The Status of Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources", 15 dicembre 1959 (A / AC.97 / 5 e Corr. 1 e Add. 1)

Commissione per la sovranità permanente sulle risorse naturali, Segretariato delle Nazioni Unite, studio rivisto, "The Status of Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources", 27 dicembre 1960 (A / AC.97 / 5 / Rev.1 e Corr. 1 e Add. 1)

Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali sui lavori della sua terza sessione, maggio 1961 (E / 3511)

Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione presentato dal Cile (A / AC.97 / L.3, 10 maggio 1961)

Commissione delle Nazioni Unite per la sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione rivisto presentato dal Cile (A / AC.97 / L.3 / Rev.2, 18 maggio 1961)



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Commissione delle Nazioni Unite sulla sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione I del 22 maggio 1961, (A / AC.97 / 10 riprodotto nel Rapporto della Commissione, E / 3511, allegato)

Risoluzione 847 (XXXII) del Consiglio economico e sociale del 3 agosto 1961

Rapporto del Secondo Comitato all'Assemblea Generale (A / 5060, 15 dicembre 1961)

Risoluzione dell'Assemblea Generale 1720 (XVI) del 19 dicembre 1961 (Sovranità Permanente sulle risorse naturali)

Assemblea Generale, Resoconti sommari delle riunioni nn. 798-821, 834 -835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877 tenuti nel Secondo Comitato dal 3 ottobre al 14 dicembre 1962 (A / C.2 / 17 / SR.798-821, 834 -835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877)

Assemblea Generale, Secondo Comitato, Progetto di risoluzione approvato dal Secondo Comitato il 3 dicembre 1962 (A / C.2 / L.705)

Rapporto del Secondo Comitato all'Assemblea Generale (A / 5344 / Add.1, dicembre 1962)

Assemblea generale, Verbatim delle riunioni plenarie nn. 1193-1194, tenutasi il 14 dicembre 1962 (A / PV.1193 - 1194)

Risoluzione 1803 (XVII) dell'Assemblea generale del 14 dicembre 1962 (Sovranità permanente sulle risorse naturali).

Nel rispetto degli obblighi diritti e doveri del diritto internazionale, il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, è disponibile per la piena esigibilità democratica dei diritti enunciati ad accordi bilaterali e multilaterali.

Damnatio memoriae, la pena dell'oblio.

Una legge è qualcosa che si scrive con attenzione, pensando a quello che ne deriverà. La storia del Popolo Veneto, ed il suo diritto all'esistenza non si cancella per legge, i fatti e le responsabilità per le tragedie del passato insegnano, dalle leggi razziali fasciste, alle politiche di segregazione razziale dell'apartheid. Pacta sunt servanda. La pace, la collaborazione tra i popoli, ormai sono valori universali, sono i valori di "tutti", ovvero sono quei valori nei quali una civiltà si riconosce e chi non li accetta si mette ipso facto al di fuori di essa.

Il Consiglio Nazionale Veneto, tutte le rappresentanze giuridiche, civili, politiche, economiche, sociali e culturali, nell'attuazione delle istanze per lo sviluppo civile, politico, economico, sociale e culturale dello Stato Veneto, sottoscrivono con firma in calce il presente:



COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)



Atto Giuridico Pubblico Internazionale “Commissione di Venezia”.

Palazzo Ducale 20/12/2020

Presidente C.L.N.V.

Amedeo Casasola

Responsabile Affari Esteri

Leandro Nadin